

REGOLAMENTO (CEE) N. 3039/92 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 1992

che fissa l'importo da diminuire dal prelievo applicabile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,visto il regolamento (CEE) n. 1250/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo alle importazioni di riso dalla Repubblica araba d'Egitto ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1250/77 prevede che il prelievo calcolato in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1418/76 sia diminuito di un importo fissato dalla Commissione con frequenza trimestrale; che tale importo dev'essere pari al 25 % della media dei prelievi applicati durante un periodo di riferimento;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2942/73 della Commissione, del 30 ottobre 1973, recante

modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2412/73 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 560/91 ⁽⁵⁾, il periodo di riferimento dev'essere il trimestre precedente il mese della fissazione di detto importo;

considerando che si è tenuto conto dei prelievi applicabili nei mesi di luglio, agosto e settembre 1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1250/77 da diminuire dal prelievo applicabile all'importazione di riso originario e in provenienza dalla Repubblica araba d'Egitto, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 146 del 14. 6. 1977, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 31. 10. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26.